


**FORNITURA DI AUTOMEZZI
PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART.2 – OPZIONE	4
ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA POST VENDITA.....	5
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	5
ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	7
ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	9
ART.8 – CAUZIONI.....	11
ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	12
ART.10 – AVVALIMENTO	13
ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE	13
11.1 Aggiudicazione definitiva – precollaudo e stipula del contratto	13
11.2 Consegne.....	16
11.3 – Regolamentazione veicoli sostitutivi.....	17
11.3.1 – Manutenzione e riparazione dei veicoli.....	18
11.3.2 – Centro di assistenza dei veicoli.....	18
11.3.3 – Sostituzione dei veicoli per manutenzione.....	18
11.3.4 – Sostituzione dell'automezzo in caso di furto totale o di danno grave	19
11.3.5 – Soccorso stradale	19
11.3.6 – Revisione automezzi	19
11.3.7 – Garanzie assicurative.....	19
11.3.8 – Riconsegna dell'automezzo sostitutivo	19
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	20
12.1 Responsabile del Procedimento	20
12.2 – Direttore dell'esecuzione.....	20
ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	20
ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	20
ART.15 - REVISIONE PREZZI.....	21
ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	21
ART.17 - SANZIONI E DANNI	22
17.1 Per ritardata consegna.....	22

17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione	23
17.3 Per mancato superamento del collaudo definitivo	24
17.4 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione.....	24
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	24
ART. 19 - SUBAPPALTO	25
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO	25
20.1 Risoluzione.....	25
20.2 Recesso.....	26
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	27
ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE	27



ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura, comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, di complessivi **73 automezzi**, (esclusa l'opzione di cui all'art. 2) adibiti alla raccolta di rifiuti con impianto di compattazione, articolata in **otto lotti**. Tali automezzi sono necessari per l'internalizzazione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti che, allo stato, sono affidati in appalto.

Nello specifico:

LOTTI	TIPOLOGIA AUTOMEZZI	QUANTITÀ n.
1	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	5
2	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	5
3	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	10
4	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	10
5	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	12
6	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	11
7	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	11
8	Compattatore a Vasca da 7 Mc	9

ART.2 – OPZIONE

L'A.S.I.A. Napoli Spa (d'ora in avanti denominata ASIA) si riserva, per tutta la durata dell'appalto, l'opzione di chiedere, alla/e impresa/e aggiudicataria/e la fornitura di ulteriori automezzi fino alle quantità massime indicate per ciascun lotto, come schematizzato nella tabella seguente.

LOTTI	TIPOLOGIA AUTOMEZZI	OPZIONE n.
1	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	3
2	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	3
3	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	5
4	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	5
5	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	6
6	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	6
7	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	6
8	Compattatore a Vasca da 7 Mc	5

ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E GARANZIA POST VENDITA

Vedi Allegato “A”.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata fino alla scadenza della garanzia post – vendita (24 mesi) decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo.

ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **€ 15.560.000,00** oltre I.V.A. (di cui € 10.175.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 5.385.000,00 per l'esercizio dell'opzione).

Nello specifico:

- il lotto n. 1 è pari ad € 1.320.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 825.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 495.000,00 per l'esercizio dell'opzione);

- il lotto n. 2 è pari ad € 1.320.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 825.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 495.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 3 è pari ad € 2.700.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 1.800.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 900.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 4 è pari ad € 2.700.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 1.800.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 900.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 5 è pari ad € 3.240.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 2.160.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 1.080.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 6 è pari ad € 1.615.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 1.045.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 570.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 7 è pari ad € 1.615.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 1.045.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 570.000,00 per l'esercizio dell'opzione);
- il lotto n. 8 è pari ad € 1.050.000,00 oltre I.V.A. (di cui € 675.000,00 per la fornitura base comprensiva dei costi di manutenzione ed € 375.000,00 per l'esercizio dell'opzione);

come schematizzato nella tabella di seguito indicata.

LOTTO	FORNITURA BASE	OPZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA
1	€ 825.000,00	€ 495.000,00	€ 1.320.000,00
2	€ 825.000,00	€ 495.000,00	€ 1.320.000,00
3	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
4	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00
5	€ 2.160.000,00	€ 1.080.000,00	€ 3.240.000,00
6	€ 1.045.000,00	€ 570.000,00	€ 1.615.000,00
7	€ 1.045.000,00	€ 570.000,00	€ 1.615.000,00
8	€ 675.000,00	€ 375.000,00	€ 1.050.000,00
TOTALE APPALTO	€ 10.175.000,00	€ 5.385.000,00	€ 15.560.000,00

ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 655 del 01/08/2011 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta e risultare aggiudicatario di tutti i lotti. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 7. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. Contestualmente a tali verifiche, la Commissione, procederà, altresì, all'analisi della documentazione tecnica presentata ed inserita nelle Buste "C" e "D", allo scopo di accertarne la conformità a quanto previsto negli allegati tecnici, procedendo, se del caso, a chiedere chiarimenti e integrazioni. La Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara in caso di difformità accertate rispetto alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato "A", costituendo tali difformità "variante". Non saranno considerate "variante" **le proposte tecniche migliorative aggiuntive** purché adeguatamente documentate ed accompagnate da una relazione

tecnica a supporto che, fermo restando la corrispondenza alle specifiche tecniche di cui sopra, compri l'obiettivo miglioramento.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 7 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, procederà, per ciascun lotto, all'aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a

tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. ACU - Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 218/DA/2011 FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno quattro buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B” – lotto ____ (indicare quale) , BUSTA “C” – lotto ____ (indicare quale)” e BUSTA “D” – lotto ____ (indicare quale)” Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B, tante buste C e tante buste D per quanti lotti si intende partecipare.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 218/DA/2011 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 218/DA/2011 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO _____ (Indicare quale)”**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. Per la gestione dell'appalto, poi, i concorrenti dovranno indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura (telaio + attrezzatura) che per la sola

assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita. L'offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall'impresa e di quanto altro previsto nelle relative specifiche e si intende **"chiavi in mano"**, comprensiva di spese di immatricolazione e Perizia Giurata redatta ai sensi della Deliberazione del Comitato dell'Albo gestori Rifiuti del 27/9/2000, messa su strada e consegna presso la sede dell'autoparco indicato da ASIA o altro luogo sito nella provincia di Napoli.

La **Busta "B"**, inoltre, dovrà contenere i seguenti sconti e prezzi, validi solo per la gestione contrattuale e non per l'aggiudicazione, utilizzando, il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** :

- Lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- Lo sconto offerto, non inferiore al 30%, da applicare sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, nonché l'impegno di mantenere bloccato tale sconto per un periodo di 5 anni, dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- Il prezzo per la manodopera, non superiore ad € 24,00/ora che la ditta applicherà per gli interventi manutentivi in officina che eccedano le prestazioni cui all'Allegato "A".

Nella **Busta "B"** dovranno essere, altresì, inseriti:

- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII;
- il listino prezzi parti di ricambio originali costituenti dell'autotelaio e dei gruppi funzionali aggiunti, vigente all'epoca dell'offerta, in formato Excel o ASCII.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**.

La **Busta "C"** contenente la sola documentazione tecnica, recante la dicitura **"GARA N. 218/DA/2011 - DOCUMENTAZIONE TECNICA - LOTTO _____ (Indicare quale)"**. All'interno di tale busta dovrà

essere inserita la documentazione tecnica indicata nell'Allegato "A", che sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 6.

La **Busta "D"** contenente la sola documentazione inerente il Centro di Assistenza, recante la dicitura **"GARA N. 218/DA/2011 – DOCUMENTAZIONE CENTRO DI ASSISTENZA – LOTTO _____ (Indicare quale)"**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita la documentazione indicata nell'Allegato "A", che sarà utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 6.

ART.8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due o più lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei valori dei lotti cui si partecipa. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, sull'importo della sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto la cui durata viene convenzionalmente fissata in 24 mesi), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. Si precisa che nel caso in cui le ditte aggiudicatrici non dovessero provvedere a regolarizzare le proprie eventuali posizioni debitorie derivanti dall'applicazione di penali relative al servizio di assistenza e manutenzione (art.17.4 del CSA), la cauzione non potrà essere svincolata e l'ASIA avrà diritto all'immediata escussione della stessa nei limiti degli

addebiti operati. Pertanto la cauzione definitiva dovrà riportare, oltre a quanto espressamente previsto dagli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006, apposita appendice riportante la seguente dicitura : “ *In caso di mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie derivanti dall'applicazione di penali elevate ai sensi dell'art.17.4 del CSA della gara 218/ACU/2011, il relativo ammontare sarà messo a disposizione entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'ASIA Napoli SpA*”. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b) e c), nonché III.2.2 lett. b) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2.) lett. a) e III.2.3) lett. a), b1) e b2) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART.10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett.b2) del bando di gara, (**Centro di Assistenza**) unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la corrispondenza e la conformità del Centro di Assistenza ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico (Allegato "A"), nonché CCIAA con dicitura antimafia dell'impresa ausiliaria, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei mesi.

ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

11.1 Aggiudicazione definitiva – precollaudo e stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva, è subordinata:

a) Al superamento del **precollaudo**. A tal fine, si precisa che entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, le imprese aggiudicatrici dovranno mettere a disposizione un prototipo di automezzo della fornitura aggiudicata al fine di procedere al precollaudo dello stesso come disciplinato dall'Allegato "A".

In caso di ritardo nella messa a disposizione di tale prototipo ed indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato, nonché di mancato superamento del precollaudo per due volte consecutive, l'ASIA si riserva di:

- dichiarare decaduta l'impresa aggiudicataria, incamerando la relativa cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto all'esercizio di ogni azione per il risarcimento del maggior danno.
- addebitare tutti i costi e le eventuali spese, (nessuna esclusa ed eccettuata), che deriveranno dal mancato rispetto del suddetto termine e quindi dalla mancata tempestiva disponibilità della fornitura di automezzi aggiudicata, compresi i costi necessari per l'eventuale noleggio di automezzi.

b) Alla valutazione da parte di ASIA delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nell'Allegato "A" e l'impresa aggiudicataria e/o ausiliaria e/o subappaltatrice non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili di ASIA, quest'ultima dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

c) All'aggiudicazione della gara per la concessione del finanziamento necessario per l'acquisto degli automezzi della presente gara da parte degli istituti di credito/finanziarie scelti da ASIA a seguito della procedura di gara denominata "Gara n. 217/ACU/2011".

L'aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Deliberazione da parte del CdA di ASIA ed essa avverrà, in ogni caso, previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 7 del presente CSA.

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:

- **certificazione** resa dalla **sezione fallimentare** presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei mesi;
 - **casellario giudiziale** da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di **intestazione fiduciaria** di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificazione** dell'anagrafe delle **sanzioni amministrative** dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) produrre ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, adempiere agli obblighi di cui al punto 19 dell'Allegato "A", per quanto applicabile.

L'ASIA effettuerà i controlli sulla documentazione presentata mediante le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**).

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo delle verifiche relative alle caratteristiche del Centro di Assistenza;
- e) mancato adempimento agli obblighi di cui alla precedente lettera g);
- f) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Effettuati i controlli di cui sopra e decorsi i termini di legge l'ASIA provvederà alla stipula del contratto di fornitura e a quello di locazione finanziaria mobiliare con Istituti di Credito/Finanziarie scelti attraverso la procedura di gara, denominata "Gara n. 217/ACU/2011".

11.2 Consegne

Con riferimento a ciascun lotto, tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia. Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, **periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti**, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio. Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese della impresa fornitrice, a favore dell'Istituto erogatore del Leasing e iscritti nell'albo gestione rifiuti per conto di ASIA.

La/e impresa/e aggiudicataria/e dovrà/anno consegnare gli automezzi, per ogni singolo lotto, entro e non oltre la 50° settimana del 2011 (tra il 12 ed il 16/12/2011). Nel caso della mancata concessione del finanziamento nei tempi previsti, il calendario delle consegne sarà opportunamente riformulato.

L'eventuale ritardo nella consegna – indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato – comporterà, oltre le sanzioni e penali previste, l'obbligo della impresa/e aggiudicataria/e di fornire automezzi, **mediante noleggio a freddo**, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'allegato "B", sostenendone il relativo costo, al fine di garantire ad A.S.I.A. la tempestiva disponibilità dei veicoli.

Gli automezzi dovranno essere consegnati, con i colori richiesti, presso la sede di Via Volpicella, 315 Napoli, salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo con i Responsabili di ASIA.

11.3 – Regolamentazione veicoli sostitutivi

In caso di ricorso alla fornitura temporanea di veicoli sostitutivi noleggiati a freddo a cura e spese della ditta aggiudicataria, occorrerà attenersi alle seguenti condizioni, tenendo in considerazione che, per ciascun lotto potrà essere previsto l'utilizzo dei seguenti automezzi sostitutivi così come descritti nei rispettivi Allegati B:

LOTTI	TIPOLOGIA AUTOMEZZI	AUTOMEZZO SOSTITUTIVO DI CUI ALL'ALLEGATO B
1	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	GP
2	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 30 M ³ – 4 assi	GP
3	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	GP
4	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	GP
5	Compattatore Grossa Portata a carico posteriore da 25 M ³ – cabina ribassata	GP
6	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	MP
7	Compattatore Media Portata a carico posteriore da 10 M ³	MP
8	Compattatore a Vasca da 7 Mc	PP

11.3.1 – Manutenzione e riparazione dei veicoli

Sarà cura dell'azienda fornitrice la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei veicoli sostitutivi, comprensiva degli interventi dovuti a guasto od usura di tutti gli organi compresi quelli cinetici.

La presa e la riconsegna del veicolo a causa di riparazioni avverrà a cura e a carico dell'azienda fornitrice. La riparazione e l'eventuale prelievo di veicolo fermo su strada per avaria avverrà a cura ed a carico dell'azienda fornitrice.

A tale scopo dovrà essere fornito numero telefonico di pronto intervento attivo 24 ore e tutti i giorni compreso i festivi.

Sarà cura dell'A.S.I.A. la sola manutenzione straordinaria conseguente ad incidenti stradali e ad un cattivo utilizzo dell'attrezzatura di caricamento (pedane – spondini – alzavoltabidone – protezione operai – etc.) e del telaio.

Sarà, inoltre, a cura dell'ASIA :

- il controllo ed il rabbocco dei liquidi funzionali;
- il controllo dell'impianto elettrico con eventuale sostituzione di lampade;
- il lavaggio ed ingrassaggio;
- foratura.

11.3.2 – Centro di assistenza dei veicoli

Ciascuna impresa aggiudicataria, al momento della consegna, è tenuta a indicare il centro di assistenza ove verranno effettuare gli interventi manutentivi previsti al precedente art.11.3.1, ubicato nel territorio della Provincia di Napoli all'interno di un raggio di 20 km dal Comune di Napoli.

11.3.3 – Sostituzione dei veicoli per manutenzione

Ciascuna impresa aggiudicataria, in caso di avaria, si impegna a provvedere **entro le 24 ore dalla segnalazione dell'anomalia** alla riparazione dell'automezzo. In caso di impossibilità di immediata riparazione l'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare la sostituzione dell'automezzo (già di per sé sostitutivo) con altro avente le stesse caratteristiche degli automezzi di cui all'Allegato B. Per la gestione della sostituzione dell'automezzo, prevista dal presente e dal successivo articolo, dovrà essere fornita all'ASIA la documentazione

necessaria per l'iscrizione all'Albo dei gestori rifiuti congiuntamente a quella fornita dei mezzi di cui all'allegato B. La vetustà degli automezzi sostitutivi dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato B.

11.3.4 – Sostituzione dell'automezzo in caso di furto totale o di danno grave

In caso di furto totale dell'automezzo sostitutivo o di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dello stesso, l'impresa aggiudicataria, provvederà a sostituire l'automezzo oggetto di furto, con altro in buone condizioni e con le stesse caratteristiche di quello rubato, alle stesse condizioni del contratto in essere entro 15 giorni dalla data di segnalazione del furto.

11.3.5 – Soccorso stradale

In caso di guasto e/o incidente qualora l'automezzo sostitutivo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, l'impresa aggiudicataria attraverso proprio servizio o apposita convenzione con primarie società del ramo, provvederà al soccorso stradale, entro 2 ore dalla chiamata, rimorchiando l'automezzo al Centro di Assistenza convenzionato.

Il soccorso stradale sarà gestito e coordinato dal Responsabile dell'impresa.

11.3.6 – Revisione automezzi

L'impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese all'eventuale revisione degli automezzi sostitutivi. Nel caso in cui l'operazione di revisione dovesse comportare il mancato utilizzo dell'automezzo, anche se per frazioni di giorno, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un ulteriore mezzo sostitutivo con le medesime modalità di cui all'art.11.3.3 del presente CSA.

11.3.7 – Garanzie assicurative

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire gli automezzi sostitutivi con le seguenti coperture assicurative: Responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, kasko.

11.3.8 – Riconsegna dell'automezzo sostitutivo

L'ASIA dopo che sarà effettuata la messa in servizio degli automezzi oggetto della presente gara, metterà a disposizione per il ritiro presso le proprie sedi gli automezzi sostitutivi. Il ritiro di tali mezzi dovrà avvenire presso l'autoparco della ASIA sito in Napoli alla Via Volpicella n°315 a cura e spese della ditta aggiudicataria.

ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

12.1 Responsabile del Procedimento

Assumono le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06:

- 1) l'Avv. Giancarlo Avolio per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto;
- 2) l'Ing. P. Stanganelli per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

12.2 – Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Luigi Di Mauro

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Vedi **Allegato "A"**.

ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a cura e carico di società finanziaria/istituto bancario che sarà individuato da ASIA a seguito dell'esperimento della procedura di gara n.217/ACU/2011 per il servizio di leasing finanziario mobiliare relativo agli automezzi oggetto della presente gara. La stipula del contratto di leasing sarà effettuata entro 15 giorni dall'esito positivo delle procedure di collaudo definitivo di ogni singolo automezzo o gruppo di automezzi.

Dall'importo del contratto di leasing saranno detratte le eventuali penali comminate alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.17 del presente CSA ad eccezione di quelle relative all'art.17.4 relative al servizio di assistenza e manutenzione.

Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la scelta della società finanziaria, l'ASIA si riserva di esperire una nuova procedura di gara avente il medesimo oggetto. Nel caso in cui

anche la seconda procedura di gara non dovesse dare esito positivo, l'ASIA pagherà a 150 giorni data fattura l'automezzo precollaudato e si riserva di procedere all'acquisizione della fornitura ricorrendo ad ogni e qualsiasi ulteriore forma di finanziamento, non escludendo il ricorso a fondi propri e/o del Comune di Napoli.

L'impossibilità di accedere ai finanziamenti necessari per l'acquisizione della fornitura in questione, determinerà la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e le imprese aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

L'ASIA si riserva, altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Gli eventuali pagamenti della fornitura alternativi al leasing, verranno effettuati direttamente agli aggiudicatari, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

ART.15 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza di cui al punto 13 dell'Allegato A, che sono obbligate a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Impresa aggiudicataria graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo, fino alla effettiva consegna dell'ultimo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata da ASIA, mentre sul Centro di Assistenza graveranno tutti i rischi correlati al servizio di assistenza e manutenzione degli automezzi, per tutta la durata dello stesso.

A tal fine sia l'Impresa aggiudicataria sia il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi,

intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.17 - SANZIONI E DANNI

17.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardo – indipendentemente dai motivi che l'hanno determinato - rispetto ai termini di consegna di cui al precedente art 11.2, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) se l'Impresa aggiudicataria non consegnerà gli automezzi oggetto dell'appalto, secondo il piano di consegne di cui all'art.11.2, e nelle more della consegna **garantirà la fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi**, con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato "B", sostenendone il relativo costo, non sarà comminata alcuna penale tra il 1° ed il 60° giorno di ritardo;
- b) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 100,00 al giorno tra il 61° ed il 90° giorno;
- c) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera a) il ritardo dovesse persistere, dal 91° giorno di ritardo verrà comminata una penale di € 200,00 al giorno , riservandosi l'ASIA, ad ogni modo, di risolvere il

contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, di addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti;

d) se l'Impresa aggiudicataria non consegnerà gli automezzi oggetto dell'appalto, secondo il piano di consegne di cui all'art.11.2, e nelle more **non garantirà la fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi** di cui alla suddetta lettera a) verrà comminata una penale di € 400,00 al giorno tra il 1° ed il 10° giorno;

e) se nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera d) il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 600,00 al giorno tra il 11° ed il 25° giorno;

f) se nelle ipotesi della lettera d) il ritardo dovesse persistere, dal 26° giorno di ritardo, verrà comminata una penale di € 800,00 al giorno, riservandosi l'ASIA, ad ogni modo, di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti;

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc. e, nel caso di automezzi sostituiti, del conto terzi e della perizia giurata) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

17.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo di accettazione gli automezzi saranno considerati come non consegnati e l'ASIA, in attesa dell'eliminazione delle anomalie riscontrate da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

a) una penale di € 500,00 al giorno tra il 1° ed il 15° giorno;

- b) se il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 700,00 al giorno tra il 16° ed il 30° giorno;
- c) dal 31° giorno di ritardo, o in caso di mancato superamento del secondo collaudo di accettazione, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

17.3 Per mancato superamento del collaudo definitivo

Nel caso di mancato superamento del collaudo definitivo gli automezzi saranno considerati come non consegnati e l'ASIA, in attesa dell'eliminazione delle anomalie riscontrate da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- d) una penale di € 600,00 al giorno tra il 1° ed il 15° giorno;
- e) se il ritardo dovesse persistere, verrà comminata una penale di € 800,00 al giorno tra il 16° ed il 30° giorno;
- f) dal 31° giorno di ritardo, o in caso di mancato superamento del secondo collaudo definitivo, l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. in danno dell'Impresa aggiudicataria, di aggiudicare alla ditta che segue in graduatoria, addebitare il maggior costo all'Impresa aggiudicataria stessa e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

17.4 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione

Vedi Allegato "A". La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione come previsto all'art.8 del presente CSA.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 20.1 del presente CSA.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice degli automezzi intenda subappaltare il servizio di assistenza e manutenzione di cui al punto 13 dell'Allegato A, dovrà dichiararlo in sede di offerta.

L'ASIA subordinerà l'aggiudicazione definitiva alla valutazione delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle relative autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nell'Allegato "A" e il Centro di Assistenza non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili di ASIA, quest'ultima dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al precedente art. 17;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria fornitrice e/o del Centro di Assistenza venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione - mediante semplice nota scritta - ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. h) l'ASIA applicherà, altresì, le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

20.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

